

DM n. 139/2014 Regolamento modificativo del DM 180/2010 sulla mediazione civile

E' in vigore dal 24 settembre 2014 il DM 139/2014 che modifica il DM 180/2010 recante il Regolamento sulla determinazione dei criteri e modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli Organismi e le indennità.

Il Decreto in parola apporta diverse modifiche che riguardano i mediatori che in breve di seguito si riassumono.

- a) Introdotta la norma sui casi di Incompatibilità e conflitto di interesse del Mediatore che:
 - Non può essere parte, né rappresentare, né assistere parti in procedure di mediazione davanti all'Organismo presso cui è iscritto o di cui è socio o riveste una carica o per cui, in qualità di socio o associato professionista, esercita la professione nei medesimi locali;
 - Non può assumere la funzione di mediatore se ha in corso o ha avuto negli ultimi 2 anni rapporti professionali con una delle parti o incorre in un caso di ricsuzione dell'arbitro di cui all'art. 815 cpc;
 - Non può, pertanto, intrattenere rapporti professionali con una parte per cui ha svolto funzione di mediatore nei 2 anni successivi la definizione del procedimento di mediazione; lo stesso divieto vale anche per i professionisti soci, associati o che esercitano la professione negli stessi locali dell'organismo di mediazione.

- b) Spese di avvio del procedimento: sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro nella misura di € 40,00 per liti di valore sino a € 250.000, nella misura di € 80,00 per liti di valore superiore, oltre in ogni caso al rimborso delle spese vive documentate; tale importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

- c) La riduzione della indennità di mediazione si applica sia per le materie obbligatorie che per la mediazione delegata dal Giudice.

- d) I mediatori che al 24/09/14 non hanno completato i tirocini formativi obbligatori, devono provvedervi entro 1 anno dall'entrata in vigore del Dm in esame (cioè entro il 23/09/2015).